



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi
Comitato di coordinamento IPPC

PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

CIRCOLARE N. 1

Premessa

La legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, all'art. 22 comma 5, ha istituito il Comitato di coordinamento IPPC con l'obiettivo di assicurare un omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Province in tema di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di cui al d.lgs 18.02.2005 n. 59. Esso è presieduto dalla Regione ed è costituito dai rappresentanti delle province e dell'ARPAS.

Il Comitato di coordinamento, la cui attività ha avuto inizio il 9 marzo 2007, rappresenta la sede del confronto tra le amministrazioni nell'ambito delle problematiche connesse al rilascio delle nuove Autorizzazioni Integrate Ambientali (IAIA) in capo alle Province. A tal proposito, gli enti costituenti il Comitato collaborano in piena autonomia con il vincolo del rispetto dei reciproci ruoli, armonizzando, in particolare, le procedure amministrative adottate per il rilascio delle AIA.

Con la presente Circolare è stata effettuata una prima raccolta organica delle decisioni regolamentari finora assunte dal Comitato di coordinamento IPPC e che di seguito si riportano.

Ufficio regionale competente

La competenza in materia di IPPC, nell'anno 2008, è stata assegnata al Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi (S.A.V.I.) (diretto dalla dott.ssa Franca Leuzzi).

Negli anni precedenti la competenza era in capo al Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio (diretto dal dott. Roberto Pisu).

Disposizioni regolamentari

Al fine di una corretta applicazione delle modifiche apportate al d.lgs 59/05 dalla legge 19.12.2007 n. 243, dal d.lgs 16.01.2008 n. 4 e dalla legge 28.02.2008 n. 31, art. 32 bis, è stato definito quanto segue:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

- a) Impianti con autorizzazioni di settore vigenti per i quali il gestore ha presentato la domanda di AIA entro i termini (31.01.2008): tali impianti continuano a funzionare nel rispetto delle prescrizioni autorizzative di settore fino al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) Impianti con autorizzazioni di settore vigenti che hanno l'esigenza di apportare modifiche al ciclo produttivo o alle condizioni di esercizio per i quali il gestore ha presentato la domanda di AIA entro i termini: in tal caso, l'Amministrazione provinciale provvede ad accelerare per quanto possibile l'iter per il rilascio dell'AIA, ovvero, qualora ciò non sia possibile, la stessa Amministrazione provinciale provvede all'adeguamento dell'autorizzazione di settore, fermo restando che il gestore abbia ottemperato alla trasmissione di eventuali integrazioni nei termini richiesti dall'autorità competente (in caso contrario, con apposito provvedimento di diffida verrà indicato il termine perentorio per la trasmissione). Nelle fattispecie le Province dovranno provvedere ad una ricognizione delle istanze di AIA di propria pertinenza;
- c) Impianti con autorizzazioni di settore scadute (es: impianti di gestione dei rifiuti che hanno autorizzazioni della durata massima di cinque anni), ovvero da sottoporre a modifica anche in attuazione delle MTD, che hanno presentato la domanda di AIA entro i termini: per tali impianti si procede all'adeguamento dei contenuti e/o dei termini temporali dell'autorizzazione di settore, fino al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando che devono essere state trasmesse le eventuali integrazioni nei termini richiesti dall'Amministrazione provinciale (in caso contrario, con apposito provvedimento di diffida verrà indicato il termine perentorio per la trasmissione).
- d) Impianti soggetti ad AIA che non hanno presentato la richiesta entro il termine 31 gennaio 2008: per tali impianti l'autorità competente dovrà procedere alla denuncia alla Autorità giudiziaria ai termini del comma 1 dell'art 16 del d.lgs 59/05. Anche in questo caso sarà cura delle Province effettuare, se del caso, una ricognizione nel proprio territorio;
- e) Nuovi impianti: per tali impianti l'autorità competente procede all'avvio del procedimento e dell'istruttoria in via prioritaria e in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale, se previste.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

Definizione delle modifiche agli impianti IPPC

Il d.lgs 59/05, all'art. 10, fornisce un quadro abbastanza sintetico sul concetto di modifica d'impianto, distinguendo principalmente la modifica sostanziale da quella non sostanziale. Nelle fattispecie, la modifica sostanziale comporta sempre l'invio da parte del gestore di una nuova istanza di AIA, che può, tra l'altro, essere soggetta a procedura di V.I.A. o di Verifica, a cui farà seguito il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo. La modifica non sostanziale invece può comportare o meno l'aggiornamento dell'AIA, secondo le valutazioni dell'autorità competente. Inoltre, il succitato d.lgs 59/05 prevede, altresì, la procedura del silenzio-assenso che si attua qualora alla comunicazione di modifiche d'impianto presentata dal gestore alla Provincia, quest'ultima non risponde nei previsti 60 giorni, dando così la possibilità al gestore di procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

In sintesi, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di AIA, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

Per quanto sopra detto, si ritiene utile fornire un quadro di indirizzi e criteri utili all'autorità competente al fine di individuare le caratteristiche delle modifiche presentate, garantendo nella loro valutazione criteri di oggettività nelle scelte operate.

Di seguito si riporta una casistica di situazioni che verosimilmente possono verificarsi, con la consapevolezza che esse non rappresentano un elenco esaustivo.

Indicazioni per l'individuazione delle modifiche sostanziali

Il D. Lgs. 59/05 all'articolo 2 definisce:

modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli essere umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Nel caso in cui la modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, risultino sostanziali, lo stesso gestore invia all'autorità competente una nuova istanza di AIA corredata da una relazione tecnica contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs 59/05. Sarà cura del Gestore provvedere inoltre alla trasmissione ai competenti Uffici regionali della richiesta di un parere per la verifica se tale modifica comporta l'assoggettamento dell'impianto alla procedura di Via o verifica di assoggettabilità

A tal fine, si ritiene utile richiamare le definizioni di "Impianto" e "Complesso IPPC" contenute rispettivamente nel d.lgs. 59/05 e nel d.m. 23 Novembre 2001:

Impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Complesso IPPC: struttura industriale o produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito in cui lo stesso gestore svolge una o più delle attività elencate nell'allegato I del d.lgs 372/99;

e sottolineare quanto segue:

1. oggetto dell'AIA è di norma tutto il complesso IPPC, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I del D. Lgs. 59/05 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
2. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento di AIA vigente;
3. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa;
4. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 59/05 sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'AIA decorrono dalla data di efficacia del medesimo anche per le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

parti del complesso IPPC che non sono state interessate dalle modifiche sostanziali. Per tali parti del complesso IPPC l'autorità competente confermerà e, se del caso, aggiungerà le condizioni di esercizio fissate nell'AIA precedente, ivi comprese le periodicità delle verifiche indicate nel piano di monitoraggio e controllo relativamente all'intero impianto.

Tutto ciò premesso, sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi IPPC in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 indica valori di soglia: le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima. Ove l'incremento richiesto risulti inferiore alla soglia medesima, è considerata modifica sostanziale un aumento del 50% della capacità produttiva massima autorizzata;

- per i complessi IPPC con attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 non indica valori di soglia: sono da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. E' peraltro una modifica sostanziale una modifica dell'attività IPPC (per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 non indica valori di soglia) per la quale la procedura di verifica (screening) si sia conclusa assoggettando l'intervento alla procedura di VIA.

Al riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del d.lgs. 59/05 sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività, così come definito nella circolare del Ministero dell'Ambiente del 13 luglio 2004.

Sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali:

- le modifiche soggette a VIA di attività IPPC;

- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;

- le modifiche di cui all'art. 10, 2 comma, lett. c) del d.lgs 17.08.1999 n. 334 (impianti a rischio di incidente rilevante) che possono costituire un aggravio del preesistente livello di rischio (d.m.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

9.08.2000). I provvedimenti emessi dall'autorità competente in materia di rischi di incidenti rilevanti costituiscono parte integrante dell'AIA, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs 59/05;

- l'introduzione di nuovi CER trattati non compatibili con il processo autorizzato nell'AIA;
- le modifiche che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
- le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, derivanti da attività IPPC superiore al 50% indipendentemente dalle modalità con cui esse sono state fissate in AIA (Concentrazione, flussi di massa).

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato I al d.lgs. 59/05 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato I.

Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili che comporti un incremento di superficie della discarica ovvero un aumento volumetrico senza incremento di superfici che consente lo smaltimento di un quantitativo superiore a 25.000 tonn.

Indicazioni per l'individuazione delle modifiche non sostanziali (elenchi non esaustivi)

Le modifiche non sostanziali si distinguono in:

- a. - *modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;*
- b. - *modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.*

Per tali modifiche, come specificato dall'art. 10 del d.lgs 59/05, il gestore comunica all'autorità competente le modifiche da apportare all'impianto, la quale ha sessanta giorni di tempo per



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

rispondere al gestore. Decorso tale termine senza alcun riscontro da parte dell'autorità competente, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

In particolare, per quanto attiene il p.to a. *modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione*, sono da includere:

- le modifiche del Piano di monitoraggio e controllo;
- le modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- modifiche qualitative delle emissioni;
- modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione che secondo valutazioni dell'autorità competente richiedono l'aggiornamento dell'AIA;
- la variazione del sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati compatibili con il processo autorizzato in AIA;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati;
- per le attività IPPC soggette alla normativa sui rischi di incidenti rilevanti (d.lgs 334/1999), le modifiche che non comportano un aggravio del preesistente livello di rischio (d.m 9.08.2000). In tal caso, è cura del gestore trasmettere all'autorità competente per l'IPPC, la dichiarazione di non aggravio (gestore) ed il relativo nullaosta di fattibilità (autorità competente in materia di rischi), i quali faranno parte integrante dell'AIA, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs 59/05.

Per l'aggiornamento dell'AIA l'autorità competente può convocare, qualora lo ritenga necessario, una conferenza di servizi con gli enti interessati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

Per quanto attiene il p.to b. *modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione*, per le quali il gestore dovrà comunque trasmettere all'autorità competente una formale comunicazione, sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.
- le variazioni di materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- la variazione in maniera ridotta dei consumi specifici energetici ed idrici;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;

Si precisa, altresì, che non sono soggetti a preventiva comunicazione gli interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano con quanto sopra esposto.

Conferenza di servizi

In merito ai soggetti da invitare alle conferenze dei servizi, si è voluto distinguere tra la procedura inerente gli impianti esistenti e quella relativa ai impianti nuovi, come di seguito specificato:

Impianti esistenti:

- Ditta, Società o ente titolare che ha presentato la domanda di AIA;
- Comune in cui è localizzato l'impianto;
- ARPAS;
- Assessorato della difesa dell'ambiente: Direzione generale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

- Assessorato igiene e sanità: Direzione generale;
- ASL competente per territorio – Servizio Prevenzione e Sicurezza sul lavoro – Servizio Igiene Pubblica;
- Comitato Tecnico Regionale (CTR) c/o Ispettorato dei vigili del fuoco: nel caso di impianti ricadenti nella disciplina del d.lgs 17.08.1999 n. 334 e s.m.i. (rischi di incidenti rilevanti);
- Istituto Zooprofilattico: nel caso di impianti di allevamento di pollame e di suini.

Impianti nuovi:

oltre gli Enti sopra richiamati si ritiene opportuno invitare

- Servizio Governo del Territorio e tutela del Paesaggio competente per territorio;
- Genio civile competente per territorio: (problematiche connesse al PAI-piano assetto Idrogeologico e ai prelievi da pozzi sotterranei);
- Assessorato dell'Industria: Direzione generale – nel caso di impianti industriali ed energetici.

ARPAS: redazione documento istruttorio

In data 9 maggio 2007 è stata stipulata una convenzione tra le Province, l'Arpas e la Regione Sardegna avente per oggetto l'incarico conferito all'ARPAS, da parte delle Province, per il supporto tecnico relativo alla redazione del documento tecnico istruttorio (paragrafo 8.4.2 delle Linee guida regionali), occorrente per il procedimento di rilascio dell'AIA. In particolare, il documento redatto dall'ARPAS dovrà contenere, in sintesi, tutte le prescrizioni discendenti dall'istruttoria tecnica, le quali dovranno essere riportate in un apposito capitolo recante "quadro prescrittivo", al fine del loro inserimento nel provvedimento di AIA.

Comunicazioni alla Provincia da parte del gestore

Per quanto riguarda la comunicazione all'autorità competente da parte del gestore, di cui all'art. 11 comma 1 del d.lgs 59/05, tale prescrizione dovrà essere inserita nel provvedimento autorizzativo (AIA)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

prevedendo che la stessa comunicazione, nel caso di impianti esistenti, sia trasmessa dal gestore entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento, mentre per gli impianti nuovi, ci potrebbero essere due comunicazioni, una relativa alla fase di impostazione del cantiere (per eventuali prescrizioni relative alla fase costruttiva dell'impianto) e una connessa all'avvio degli impianti produttivi.

Schema di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Per quanto riguarda la definizione di uno schema condiviso di provvedimento di AIA e del contenuto del documento istruttorio, è stato stabilito quanto segue:

- a. la determinazione (provvedimento di livello dirigenziale) dovrà contenere tutte le prescrizioni autorizzative;
- b. l'allegato AIA, parte integrante dell'autorizzazione, dovrà fornire in modo sintetico i dati relativi all'impianto e al processo produttivo, nonché le informazioni sul contesto territoriale in cui l'impianto opera;
- c. il Piano di monitoraggio e controllo andrà anch'esso allegato al provvedimento di AIA per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda il p.to a., la determinazione dovrà contenere:

- tutti i riferimenti relativi al procedimento amministrativo (presentazione istanza di AIA, pubblicazioni, richiesta documentazione integrativa, documento istruttorio, conferenza dei servizi, etc);
- le indicazioni e le disposizioni di carattere generale discendenti dal d.lgs 59/05 e dalla specifica normativa regionale;
- il quadro riassuntivo delle prescrizioni suddiviso tra le diverse matrici ambientali di aria, acqua e suolo, che la provincia potrà estrapolare direttamente dal documento tecnico istruttorio redatto dall'ARPAS;
- gli obblighi in capo al gestore sulla trasmissione dei dati ambientali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

Per quanto riguarda il p.to b., allegato AIA, esso non dovrà contenere nè riferimenti alla procedura amministrativa nè alle prescrizioni autorizzative, ma dovrà fornire i principali dati sull'attività produttiva e sul contesto territoriale e ambientale in cui l'impianto opera, privilegiando un'esposizione sintetica, chiara e semplice.

Per quanto attiene al p.to c., il Piano di monitoraggio e controllo conterrà le modalità e la tempistica degli autocontrolli in capo al gestore relativamente all'analisi delle emissioni più significative dell'impianto. Esso dovrà essere redatto secondo le indicazioni delle Linee guida regionali ed in base alle specifiche MTD di cui al decreto ministeriale 31.01.2005, pubblicato sulla GU n. 135 del 13-6-2005 - S.O. n. 107. Il Piano di monitoraggio conterrà altresì le indicazioni dell'ARPAS in merito all'effettuazione dei controlli programmati. Si fa presente, inoltre, che per la stesura del documento in argomento il gestore è tenuto a elaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo seguendo il format ed i contenuti del documento APAT Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo. Tale documento delinea un indice di contenuti minimi, non esaustivi, del Piano a cui devono essere aggiunti tutti gli elementi pertinenti in relazione alla specificità dell'impianto in oggetto.

Nel dettaglio, le Province potranno avvalersi del modello di autorizzazione integrata ambientale, riportato nell'allegato 1 alla presente circolare.

Impianti di depurazione

Ai sensi del d.lgs 59/05 viene definita l'assoggettabilità alla disciplina IPPC degli impianti di depurazione delle acque che trattano rifiuti liquidi (percolati di discarica, etc), i quali vanno esaminati come impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi ai sensi del p.to 5.3 dell'all. I del d.lgs 59/05, con capacità superiore a 50 tonnellate/giorno e quindi soggetti alla disciplina IPPC.

Comunicazioni al Ministero dell'Ambiente da parte delle autorità competenti

In merito alle comunicazioni al Ministero dell'Ambiente previste nel d.lgs 59/05 in capo alle autorità competenti, si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, le autorità competenti comunicano annualmente al Ministero dell'Ambiente, con cadenza annuale, i dati concernenti le domanda di AIA pervenute e le autorizzazioni rilasciate, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni AIA;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

- ai sensi dell'art. 14, comma 1, la comunicazione al Ministero dell'Ambiente, per il tramite l'ISPRA, riguarda i dati ambientali di cui al formulario di cui sopra e tale trasmissione dati dovrà avvenire ogni tre anni, entro il 30 aprile.

A tal proposito, si fa ricorda altresì l'emanazione del Regolamento CE 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, noto come E-PTR (European Pollutant Release and Transfer Register) che sostituisce il precedente Registro EPER e che amplia, tra l'altro, il numero delle attività i cui gestori sono obbligati a dichiarare al Ministero dell'Ambiente, per il tramite dell'ISPRA, la quantità di sostanze inquinanti emesse..

Comunicazione dei dati ambientali da parte del gestore.

L'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006 prevede che i gestori dei complessi IPPC tenuti all'obbligo della comunicazione dei dati ambientali (ex art. 12, comma 1 del d.lgs 59/05), comunichino all'autorità competente, su base annuale, la quantità delle sostanze inquinanti emesse nel suolo, nell'aria e nell'acqua, in conformità a quanto stabilito all'allegato III del medesimo Regolamento CE, così come indicato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28.04.2009 (G.U. 29.04.2009 n. 98).

Sistema informativo regionale ambientale

Il caricamento delle AIA nel sistema informativo regionale ambientale (SIRA), dovrà essere caratterizzato dall'impiego di un unico codice che dovrà essere concordato tra Regione, Province ed ARPAS e, a tal proposito, è stato deciso di utilizzare il sistema di codifica attualmente impiegato dall'ARPAS, la quale già opera su base regionale. Sarà pertanto cura dell'ARPAS comunicare alla Regione e alle Province il codice che attribuirà ad ogni pratica AIA.

Applicazione delle sanzioni

In riferimento alle sanzioni previste nel d.lgs 59/05, al 2° comma dell'art. 16 (inosservanza prescrizioni AIA – sanzione da € 5.000 a € 26.000), al gestore che non ottempera a seguito della diffida, verrà commisurata una sanzione di € 10.000, pari al doppio del minimo importo previsto.

Per quanto attiene il 4° comma dell'art. 16 (gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall' art. 11, comma 1 – sanzione da € 5.000 a € 52.000), atteso che tale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

comunicazione è da considerarsi riferita sia gli impianti esistenti sia a quelli nuovi e pertanto i gestori dovranno effettuare tale comunicazione una volta ricevuta l'AIA, anche perché ad essa è legata la prescrizione di cui all'art. 11, comma 2. Nel caso di inosservanza, successiva a formale diffida, il Comitato stabilisce, altresì, che dovrà essere applicata una sanzione pari a € 10.000, pari al doppio del minimo.

Per quanto riguarda il 5° comma (gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 11, comma 2 – sanzione da € 2.500 a € 11.000), a seguito di diffida della Provincia in sede di prima applicazione, verrà applicata una sanzione pari a € 5.000 (il doppio del minimo).

Per quanto attiene la violazione dei termini indicati per la presentazione di documentazione integrativa prevista dall'art. 5, comma 13, prima di procedere all'applicazione di quanto disposto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs 59/05 (sanzione da € 5.000 a € 26.000), la Provincia dovrà provvedere a trasmettere, al gestore inadempiente, una formale diffida con l'indicazione del nuovo termine entro il quale consegnare la documentazione e gli estremi normativi della sanzione da applicarsi nel caso di mancato riscontro. (4) In sede di prima applicazione, verrà applicata una sanzione pari a € 5.000. (6).

Applicazione delle tariffe relative alla redazione delle istruttorie ed all'effettuazione dei controlli

A seguito della pubblicazione del d.m. 24.04.08 relativo alle tariffe da applicarsi per il rilascio dell'AIA, entrato in vigore il 23.09.2008, le Province procedono alla richiesta del saldo degli oneri di istruttoria nei confronti dei gestori, i quali dovranno procedere al versamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta.

Le Province, per la succitata richiesta, potranno avvalersi del modello riportato nell'allegato 2 alla presente circolare.

Per quanto attiene invece gli oneri relativi ai controlli programmati, riportati nel Piano di monitoraggio e controllo allegato nel provvedimento di AIA, essi andranno versati, da parte dei gestori, direttamente all'ARPAS nelle modalità che verranno loro indicate.

A tal proposito, si precisa che il gestore procederà al pagamento degli oneri di controllo, al ricevimento del provvedimento di AIA e la relativa quietanza dovrà essere obbligatoriamente allegata alla comunicazione di cui all'art. 11 comma 1, del D.lgs 59/05.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

In merito ai controlli programmati da parte dell'ARPAS, essi, come detto, verranno indicati nel Piano di monitoraggio e controllo che conterrà le modalità e le frequenze dei controlli da eseguire, in conformità al disposto dell'art. 11, comma 3, del d.lgs 59/05.

L'ARPAS accerta, secondo quanto previsto e programmato nel Piano di Monitoraggio e controllo:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Gli oneri per il controllo andranno versati dal gestore con cadenza annuale.

Allegati

Si riportano di seguito:

- il modello di Autorizzazione Integrata Ambientale (allegato 1);
- lo schema della richiesta di saldo al gestore degli oneri di istruttoria (allegato 2).

Cagliari, li 22 settembre 2009

Il Presidente del Comitato di coordinamento IPPC

Franca Leuzzi

La segreteria tecnica

Gianfranco Vacca

Alessia Cao



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

ALLEGATO 1

FAC SIMILE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Provincia di (intestazione della Provincia)

Determinazione n. del

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC (Punto
dell'Allegato I del D. Lgs. 59/2005) sito in (o da ubicare)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il decreto legislativo 17.08.1999 n. 334 relativo al rischio di incidenti rilevanti industriali (da riportare solo in presenza di tali impianti, ai sensi dell'art. 5, comma 14 del d.lgs 59/05);
- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per l'attività di" di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18.02.1999 n. 59; (indicare le MTD pubblicate che interessano l'attività da autorizzare oppure, se non pubblicate, fare riferimento ad eventuali Bref comunitari);
- TENUTO CONTO dello scambio di informazioni tra Commissione europea e industrie di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/1/CE,
- VISTO il regolamento (CE) 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); (da indicare solo in caso di impianto registrato EMAS ovvero in caso di impianto certificato ISO 14001)
- VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)";
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, l'ARPAS e la Regione Sardegna;
- VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

- VISTA la legge 19 dicembre 2007 n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie"
- VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 ed in particolare l'art. 36; che modifica il d.lgs 59/05;
- VISTA la legge 28 febbraio 2008 n. 31, art. 32 bis, che modifica la legge 243/2007;
- VISTO il decreto interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTA/O [riportare tutte le normative o regolamenti e indirizzi di settore specifici per il caso in esame (per esempio in caso di impianto di gestione dei rifiuti, riportare la legge nazionale sul tributo in discarica, la deliberazione regionale che fissa l'entità del tributo, la deliberazione che fissa i parametri per la fideiussione, etc)];
- VISTA la domanda (ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005) presentata da, in qualità di (gestore/titolare), a questa Provincia in data e acquisita agli atti con prot. n. del, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto, nonché la documentazione a corredo della domanda;
- VISTA la nota di questa Provincia, prot. n. del che comunica l'avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- PRESO ATTO che ha provveduto in data alla pubblicazione sul quotidiano dell'avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

VISTA la richiesta di integrazioni avanzata da questa Provincia con nota prot. n. del ;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa da a questa Provincia in data.....;

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dall'ARPA Sardegna in data prot. n.e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n.del

VISTO [riportare, se esiste, il provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto (delib. Giunta regionale n. del);]

PRESO ATTO che sono pervenute le sotto riportate osservazioni (che non sono pervenute osservazioni);

TENUTO CONTO di quanto emerso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data presso

RILEVATO che il Sindaco del Comune di non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34 (o ha formulato le seguenti osservazioni: ...);

RILEVATO che è sta trasmessa dalla la quietanza relativa al pagamento (saldo) della tariffa per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;

DETERMINA

ART. 1 Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 12 del d.lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla Societàper l'esercizio dell'attività IPPC (p.to All. I d.lgs. 59/05) in località del Comune di

ART. 2 Prescrizioni VIA (ovvero ci potrebbe essere un eventuale Piano di adeguamento)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

Il gestore dell'impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni stabilite nel documento di compatibilità ambientale relativo alla procedura di (VIA/Verifica) di cui al provvedimento n. del che di seguito si riportano:

-

ART. 3 Quadro riassuntivo delle prescrizioni

Il gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo delle prescrizioni, suddivise nelle matrici di aria, acqua e suolo.

-.....

ART. 4 Piano di Monitoraggio e controllo

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale. In particolare, il gestore dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs 50/05.

Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempestiva dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 5 Durata dell'AIA

La presente autorizzazione ha durata di anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.lgs 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 6 Riesame dell'AIAI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

Questa amministrazione provinciale procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 9, comma 4, del d.lgs 59/05.

ART. 7 Modifica dell'impianto o variazione del gestore

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 59/05.

ART. 8 Obbligo di comunicazione

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia e al Comune di i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo, di cui al precedente art. 4.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs 59/05 e dall'art. 5 del Regolamento CE 166/2006.

(per gli impianti nuovi la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1 del d.lgs 59/05, potrebbe essere richiesta in due tempi: la prima in fase di avvio del cantiere e la seconda in fase di attuazione delle prescrizioni AIA - impianto in esercizio)

ART. 9 Oneri di controllo

Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

24/4/2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

ART. 10 Fideiussione (art. da inserire solo per impianti che ricadono nei punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del d.lgs. 59/05)

La società _____ entro 30 giorni dovrà provvedere al pagamento della Fideiussione come previsto dalla delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ pena la decadenza della presente autorizzazione.

ART. 11 Altri obblighi

Il gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento nonché al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del d.lgs 59/05 che il gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d.lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

ART. 12 Inosservanza prescrizioni e sanzioni

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate da questa amministrazione provinciale e dall'ARPAS

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di:

- omissione della comunicazioni di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs 59/05;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento della tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11, comma 9, del d.lgs 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs 59/05.

ART. 13 Autorizzazioni sostituite



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi
Comitato di coordinamento IPPC

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del d.lgs 59/05
sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale
(elencare e specificare gli estremi):

-

-

ART. 14 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine
perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato
entro 120 giorni.

ART. 15 La presente determinazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18.02.2005 n.
59, non esime la Società (o il gestore.....) dal munirsi di tutte le
eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri enti.

ART. 16 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del d.lgs. 59/2005, copia del
presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e
controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della
Provincia di, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti
in, via, n.

IL DIRIGENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi
Comitato di coordinamento IPPC

ALLEGATO 2

FAC SIMILE

RICHIESTA DI PAGAMENTO AL GESTORE DEL SALDO DEGLI ONERI DI ISTRUTTORIA.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

Assessorato

Settore

Prot. n.

Cagliari,

> Impresa IPPC
indirizzo impresa
cap e città impresa

Oggetto: Pagamento del saldo della tariffa relativa all'istruttoria ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008.

In relazione all'oggetto, considerato che è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente 24 aprile 2008 relativo alle modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs 59/2005, si invita la Società in indirizzo all'effettuazione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, del saldo relativo agli oneri di istruttoria (acconto già versato in sede di istanza di autorizzazione), per l'impianto IPPC per il quale è stata richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Si ricorda che ai fini della quantificazione della tariffa, questa deve essere giustificata sulla base dei seguenti parametri:

- a. l'elenco della attività ex allegato I al d.lgs. 59/2005 (elenco attività sottoposte ad AIA);
- b. l'eventuale presenza di ulteriori attività od impianti soggetti ad AIA in quanto localizzati nel medesimo sito, gestiti dallo stesso gestore e connessi funzionalmente ad una o più attività di cui al punto precedente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

- c. il numero di fonti (puntuali, lineari, areali a regime e non) di emissioni significative in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di AIA a l'associazione di tali fonti ad una o più attività di cui ai primi due punti;
- d. il numero di fonti di emissione liquida di sostanze inquinanti (scarichi) oggetto della richiesta di AIA e l'associazione di ognuna di tali fonti alle attività di cui ai primi due punti ;
- e. la presenza di significative emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, richieste ad autorizzazione;
- f. il numero di fonti di emissione di acqua non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
- g. la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta di AIA;
- h. la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta di AIA;
- i. la presenza di un sistema di gestione ambientale certificato per l'intero impianto oggetto di AIA;
- j. se l'impianto è soggetto alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante o ricade in area ad elevate concentrazioni di impianti soggetti alla detta normativa;
- k. se l'impianto è collocato in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa nazionale in materia di bonifiche.

Al fine di una corretta applicazione del decreto ministeriale e per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs 59/05 per il mancato rispetto del termine temporale sopra indicato, la società è invitata ad elaborare, quanto prima, una proposta di calcolo delle tariffe succitate e a prendere gli opportuni contatti con l'Ufficio scrivente per le necessarie verifiche.

In riferimento a quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'ambiente del 24/4/2008 si richiede inoltre la quantificazione della tariffa relativa ai controlli ,che dovrà essere commisurata ad un controllo annuo in termini generali delle prescrizioni che verranno previste nell'AIA e in particolare per quanto riguarda i controlli analitici:

- relativamente alle emissioni in atmosfera per ogni fonte di emissione e per ogni parametro caratterizzante l'emissione con riferimento alla precedente autorizzazione in atmosfera o a quelli caratterizzanti l'emissione secondo le specifiche progettuali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente

Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi

Comitato di coordinamento IPPC

- per lo scarico per ogni punto di scarico e per i parametri oggetto della precedente autorizzazione allo scarico ovvero quelli caratterizzanti lo stesso secondo le specifiche progettuali.

Si comunica che la ricevuta del pagamento della tariffa per gli oneri di controllo dovrà essere trasmessa per gli impianti esistenti all'atto della comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del d. lgs. 59 del 18 febbraio 2005 e, per i nuovi impianti, all'atto della comunicazione di messa in esercizio dell'impianto.

Per ogni anno successivo il gestore dovrà pagare la tariffa per i controlli annuali programmati nel relativo anno solare. entro il 30 gennaio.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsti, fatta salva l'applicazione, se pertinente, delle citate sanzioni previste dall'art. 16, commi 2 e 6 del d.lgs 59/2005.

In attesa di un cortese riscontro Vi porgiamo cordiali saluti

Il Dirigente

.....